




FONDAZIONE
PIME

CODICE DI QUALITÀ E AUTOCONTROLLO



1° versione	Approvato dal Consiglio di Amministrazione	03/09/2020
1° aggiornamento	Approvato dal Consiglio di Amministrazione	19/12/2022

SOMMARIO

PREMESSA	5
ARTICOLO 1 - DISPOSIZIONI GENERALI	6
1.1 Finalità e ambito di applicazione del Codice	6
1.2 Destinatari del Codice	6
1.3 Diffusione e conoscenza del Codice	6
1.4 Promozione, aggiornamento e applicazione del Codice	7
ARTICOLO 2 - PRINCIPI GENERALI	8
2.1 Responsabilità individuale	8
2.2 Consapevolezza	8
2.3 Trasparenza e liceità	8
2.4 Indipendenza	8
2.5 Imparzialità ed efficacia	8
2.6 Correttezza negli affari e responsabilità morale diretta e indiretta	8
2.7 Sostenibilità	9
2.8 Sicurezza nell'ambiente di lavoro e promozione della salute e sicurezza dei lavoratori	9
2.9 Salvaguardia dell'ambiente	9
ARTICOLO 3 - DIVIETO DI COMPORTAMENTI CONTRARI AL CODICE DI CONDOTTA	10
3.1 Molestie e abusi	10
Molestia sessuale	10
Molestia morale	10
Abuso di sostanze alcoliche e stupefacenti	11
3.2 Donazioni	11
ARTICOLO 4 - RISORSE UMANE E CONDIZIONI E NORME DI LAVORO PER I DIPENDENTI	12
4.1 Prescrizioni per i dipendenti e volontari	12
4.2 Obblighi di Fondazione Pime e norme sul lavoro	12
ARTICOLO 5 - DIVIETO DI CONFLITTO DI INTERESSI	13
ARTICOLO 6 – TRASPARENZA CONTABILE E CONTROLLI INTERNI	14
6.1 Dazioni di denaro	14
6.2 Obblighi dei dipendenti	14
ARTICOLO 7 –DISPOSIZIONI SULL'USO DEI BENI E DELLA RETE (DISPOSITIVI ELETTRONICI)	15
7.1 Impiego delle informazioni e del patrimonio della Fondazione	15
7.2 Uso della rete e dispositivi elettronici	15
ARTICOLO 8 - TUTELA DELLE INFORMAZIONI - PRIVACY	16
8.1 Protezione Dati personali	16
8.2 Tutela delle informazioni	16
8.3 Dati sensibili	16
ARTICOLO 9 – RELAZIONI CON I REVISORI E SOCIETÀ DI REVISIONE	17
ARTICOLO 10 – RAPPORTO CON I FORNITORI	18
10.1 Selezione Fornitori /Consulenti	18
ARTICOLO 11 – RAPPORTO CON LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE	19
ARTICOLO 12 – RAPPORTO CON IL PUBBLICO, BENEFATTORI/SPONSOR	20
12.1 Pubblicità/sponsorizzazioni	20
ARTICOLO 13 –VARIE	21
13.1 Antiriciclaggio	21
13.2 Contabilità e controlli interni	21

ARTICOLO 14 – ORGANISMO DI VIGILANZA	22
14.1 Membri	22
14.2 Funzioni	22
14.3 Informativa/segnalazioni all’Organismo di Vigilanza	23
ARTICOLO 15 - SANZIONI IN CASI DI VIOLAZIONI E PROCEDIMENTI DISCIPLINARI	24
15.1 Sanzioni	24
ARTICOLO 17 – DISPOSIZIONI FINALI	26

PREMESSA

Fondazione Pime è una ONLUS “organizzazione non lucrativa di utilità sociale”, fondata nel 2008. Fondazione Pime Onlus affonda le sue radici nell’istituto PIME (Pontificio Istituto Missioni Estere), società di vita apostolica fondata nel 1850. Fin dall’inizio i membri dell’Istituto sono stati preti e laici che ancora oggi vivono la loro vocazione missionaria prestando aiuto e sostegno ai Paesi e alle popolazioni più bisognose.

La Fondazione persegue finalità di solidarietà sociale rivolgendosi a tutti i cittadini e operatori, senza distinzione di sesso, razza, lingua, religione, opinioni politiche, condizioni personali e sociali.

In particolare, la Fondazione si propone di sostenere le attività dei soggetti che operano nell’ambito della cooperazione internazionale, delle missioni, dei progetti di Sostegno a Distanza e dei progetti di sviluppo, con particolare attenzione ai Paesi e alle attività dove sono presenti i missionari del PIME ovvero sono state avviate da questi.

Gli obiettivi fondamentali perseguiti da Fondazione Pime sono:

- tutela e protezione dei diritti umani, in particolar modo delle fasce più deboli e fragili (minori, persone con disabilità, ecc.);
- riduzione del tasso di povertà, malnutrizione e riduzione generale delle disuguaglianze;
- promozione di uno sviluppo sostenibile partendo dal coinvolgimento attivo dei beneficiari diventano così promotori di cambiamento e sviluppo;
- tutela e affermazione dei diritti umani, della dignità dell’individuo e di pari opportunità;
- sostegno ai processi di pacificazione e di stabilizzazione post-conflitto.

La Fondazione, inoltre, intende prestare soccorso e supporto a quei Paesi che sono colpiti da eventi di calamità pubblica o da altri eventi straordinari, rivolgendo la propria attenzione alle sofferenze tipiche originate dalle citate situazioni.

La Fondazione a questo fine interagisce anche con Enti, pubblici e privati, istituzioni e organizzazioni italiane, europee ed extra europee.

Fondazione Pime possiede personalità giuridica attribuita con decreto DPR 10/02/2000 N. 361, iscritta nell’apposito registro della Prefettura di Milano n. 896 pag. 4099, vol. 4°.

Organizzazione Non Lucrativa di Utilità Sociale, iscritta all’Anagrafe delle ONLUS in data 11 febbraio 2008, presso la DR delle Entrate Lombardia ai sensi dell’Articolo 11 del D.lgs. 4 dicembre 1997, n. 460.

ARTICOLO 1 - DISPOSIZIONI GENERALI

1.1 Finalità e ambito di applicazione del Codice

Il presente Codice di Qualità e Autocontrollo esplicita lo stile di relazione e le modalità operative di Fondazione Pime, definendo le linee del patto che deve regolare i comportamenti quotidiani tra la Fondazione e i suoi Interlocutori che vengono individuati, a titolo esemplificativo, nelle pubbliche amministrazioni, nei cittadini e nei clienti, nei dipendenti e collaboratori, nei fornitori e nella collettività in generale.

Il Codice si propone come strumento per prevenire eventuali comportamenti illeciti da parte di chi opera in nome e per conto della Fondazione e/o comunque da parte di chi opera per la Fondazione e/o comunque si rapporta con essa. Il Codice è quindi parte integrante dell'assetto di governance e dell'organizzazione. Alle disposizioni del presente Codice devono uniformarsi tutti i rapporti e tutte le attività compiute nel nome di Fondazione Pime e/o nel suo interesse e/o, comunque, ad essa in ogni modo riferibili, posti in essere sia al suo interno sia verso l'esterno.

L'osservanza delle norme del Codice da parte dei Destinatari è parte essenziale delle loro obbligazioni contrattuali, anche in base alle disposizioni dell'Articolo 2104 e ss. del Codice Civile ove applicabili e, comunque, nel rispetto delle declaratorie professionali previste anche dai vigenti Contratti collettivi nazionali di lavoro.

Il Codice di qualità e autocontrollo dovrà essere oggetto di esplicita valutazione in ordine a qualunque disposizione, contenuta in regolamenti interni o procedure, che dovesse entrare in conflitto con lo stesso. Il Codice, pur considerando le differenze sotto il profilo normativo, economico, sociale e culturale, si applica anche alle attività svolte all'estero dalla Fondazione.

In nessun caso la convinzione di perseguire gli interessi e gli obiettivi della Fondazione può legittimare il mancato rispetto delle norme del Codice.

1.2 Destinatari del Codice

I Destinatari del presente Codice sono:

- I Consiglieri di amministrazione e i Revisori di Fondazione Pime;
- I Dirigenti/coordinatori di area ed i Dipendenti/volontari che appartengono alle strutture operative della Fondazione;
- I Collaboratori, i Partner e i Consulenti esterni che agiscono in nome e per conto della Fondazione;
- I Fornitori;
- I Benefattori/Sponsor.

Le prescrizioni in esso contenute sono inoltre rivolte - in quanto applicabili - anche ai Terzi con cui la Fondazione intrattiene rapporti operativi.

In particolare:

- agli Amministratori, ai Dipendenti, ai Consulenti, ai Collaboratori esterni e ai Fornitori, il Codice di Qualità e Autocontrollo della Fondazione Pime richiede il pieno rispetto delle norme e delle condizioni in esso contenute. Il loro agire in piena coerenza con il Codice garantisce, nei comportamenti operativi, la qualità sociale dell'attività della Fondazione, la piena credibilità della filiera di processo e la continuità della catena del valore volta ad affermare la centralità del principio di legittimità coniugato con i principi di efficienza ed efficacia nell'esercizio delle proprie attività;
- alla Pubblica Amministrazione e alla Comunità, il Codice di Qualità e Autocontrollo di Fondazione Pime offre uno stile e una modalità di lavoro e di rapporto che valorizza il rilievo anche sociale della loro attività, rispetta la loro autonomia e la loro missione e crea le condizioni per un patto di collaborazione in grado di generare nuovo valore comune.

1.3 Diffusione e conoscenza del Codice

Il presente Codice sarà reso conoscibile a tutte le parti interessate (quali soci, presidi, partecipanti-volontari, volontari, lavoratori e collaboratori, donatori, fornitori, partner, ecc.), mediante diffusione diretta tra i principali stakeholder e pubblicazione e/o promozione sui canali di informazione della Fondazione secondo le indicazioni stabilite all'uopo dal Consiglio di Amministrazione.

Fondazione Pime è impegnata nella massima diffusione del proprio Codice di Qualità e Autocontrollo presso tutti i Destinatari e i Terzi anche mediante pubblicazione del medesimo - oltre che di eventuali aggiornamenti - sul proprio sito internet reperibile all'indirizzo www.centropime.org.

I Destinatari saranno informati riguardo agli obblighi che, nell'esercizio delle rispettive funzioni e attività, dovranno essere rispettati. La comunicazione dell'esistenza del Codice sarà eseguita anche nei riguardi di quanti diventeranno in futuro Destinatari del presente Codice, e quindi al momento dell'accettazione della carica, dell'assunzione all'impiego, della stipula di un contratto di consulenza o collaborazione con la Fondazione.

La diffusione del Codice avverrà inoltre attraverso gli strumenti e i mezzi adeguati, in modo che in ogni sede della Fondazione esso sia visibile e consultabile.

Tutti i Destinatari (Consiglieri, Dirigenti, Dipendenti, Collaboratori, Consulenti e per quanto applicabile anche Fornitori) sono tenuti a conoscere le prescrizioni previste dal Codice, dalle procedure interne della Fondazione, nonché dalla normativa di riferimento che regola la propria specifica funzione o interazione. A questo scopo, Fondazione Pime istituisce le necessarie iniziative di formazione rivolte al personale della struttura organizzativa. Tutti i Destinatari sono sollecitati a richiedere ogni informazione necessaria alla corretta interpretazione e applicazione delle norme contenute nel Codice, rivolgendosi ai diretti superiori o ai componenti l'Organismo di Vigilanza; nel caso i Destinatari siano fornitori della Fondazione, questi ultimi dovranno rivolgersi al responsabile della funzione di riferimento. I Dirigenti e i Responsabili delle aree funzionali della Fondazione devono esplicitare con il loro operato i contenuti del Codice, curando con particolare attenzione che questi siano percepiti e osservati da tutti. I Dipendenti, i Collaboratori e i Consulenti devono adeguare la propria condotta ai principi, agli obiettivi e alle previsioni contenute nel Codice, impegnandosi a segnalare all'Organismo di Vigilanza qualsiasi comportamento o circostanza che se ne discosti.

1.4 Promozione, aggiornamento e applicazione del Codice

Il Codice di Qualità e Autocontrollo è promosso e approvato dal Consiglio di Amministrazione (CDA) di Fondazione Pime. Il Codice è soggetto a revisione da parte dello stesso CDA, che a tale fine prenderà in considerazione suggerimenti e osservazioni di tutti i destinatari del presente Codice, nonché qualsiasi sviluppo normativo e qualunque modifica alle più diffuse procedure nazionali e internazionali, come anche l'esperienza acquisita nell'applicazione di tali norme.

Fondazione Pime si impegna ad aggiornare il presente Codice rispetto alle modifiche legislative e all'evoluzione delle proprie attività. Tutti i Destinatari del presente Codice, nel rispetto delle normative in esso contenute, possono proporre ogni miglioramento utile alla sua corretta applicazione.

Fondazione Pime s'impegna a condurre le necessarie verifiche sull'eventuale violazione del Codice, e inoltre – se accertata la violazione – a segnalare l'esistenza di illeciti e ad adottare le sanzioni relative. La Fondazione assicura la massima riservatezza nella trattazione delle segnalazioni, in modo da garantire coloro che le hanno prodotte.

ARTICOLO 2 - PRINCIPI GENERALI

Al vertice delle regole che costituiscono il Codice di Qualità e Autocontrollo, Fondazione Pime pone alcuni principi generali, di seguito esplicitati nel dettaglio: responsabilità individuale, consapevolezza, trasparenza e liceità, imparzialità ed efficacia, correttezza negli affari, sostenibilità, sicurezza nell'ambiente di lavoro e promozione della salute e sicurezza dei lavoratori, salvaguardia dell'ambiente.

2.1 Responsabilità individuale

Fondazione Pime riconosce il principio della responsabilità del singolo e sviluppa la consapevolezza della funzione professionale di tutti i dipendenti per produrre benefici in favore della Fondazione e degli Interlocutori.

2.2 Consapevolezza

Fondazione Pime tiene costantemente presente l'oggetto e l'obiettivo dei suoi programmi:

- sostenere le attività dei soggetti che operano nell'ambito della cooperazione internazionale, delle missioni, del Sostegno a Distanza, dei progetti di sviluppo, con particolare attenzione ai Paesi e alle attività dove sono presenti i missionari del Pime (Pontificio Istituto Missioni Estere) ovvero sono state avviate da questi;
- prestare soccorso e supporto a quei Paesi che sono colpiti da eventi di calamità pubblica o da altri eventi straordinari, rivolgendo la propria attenzione alle sofferenze originate dalle citate situazioni;
- organizzare attività culturali di interesse sociale con finalità educativa che abbiano come scopo la diffusione e la conoscenza delle aree del sottosviluppo; la sensibilizzazione alle diverse culture e alle diverse religioni; la conoscenza del lavoro dei missionari e delle problematiche connesse;
- promuovere interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale;
- promuovere la formazione universitaria e post-universitaria;
- organizzare attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e attività di interesse generale;
- la cooperazione allo sviluppo ai sensi della legge 11 agosto 2014 n.125 e successive modificazioni;
- promuovere la cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata;
- promuovere e tutelare i diritti umani, civili, sociali e politici, delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche del tempo e i gruppi di acquisto solidale.

2.3 Trasparenza e liceità

Fondazione Pime imposta le relazioni in modo chiaro e comprensibile, nel completo rispetto delle leggi e dei regolamenti vigenti. Ciascun Destinatario del Codice si impegna ad acquisire la conoscenza e a garantire il rispetto delle vigenti normative relative allo svolgimento delle proprie funzioni, assicurando trasparenza, completezza e accuratezza nella diffusione delle informazioni che riguardano la Fondazione, consapevole della necessità di rendere conto delle proprie attività, tanto sul piano finanziario quanto su quello dell'efficacia degli interventi.

2.4 Indipendenza

Nel condurre le proprie attività, sia in Italia principalmente in ambito di educazione/promozione culturale/sensibilizzazione alla cittadinanza globale e all'estero in ambito di cooperazione, Fondazione Pime Onlus opera esclusivamente per la protezione e promozione dei diritti fondamentali dei beneficiari e degli stakeholder coinvolti, in maniera indipendente, imparziale e neutrale.

Fondazione Pime in generale opera rispettando il principio di non-discriminazione (religiosa, di razza, di genere, culturale, politica e sociale) e incoraggiando il rispetto per le diversità, le differenze e il pluralismo.

2.5 Imparzialità ed efficacia

Fondazione Pime garantisce pari opportunità agli interlocutori interni ed esterni, costruendo relazioni fondate sul reciproco rispetto e sul merito. La Fondazione opera sempre in autonomia da interessi privati e da politiche governative.

2.6 Correttezza negli affari e responsabilità morale diretta e indiretta

Fondazione Pime adotta e promuove una visione etica dell'azione, fondata sul rispetto delle persone e sul contrasto alla frode.

Le policy di raccolta, gestione, accantonamento e impiego delle risorse finanziarie di Fondazione Pime si ispirano al principio di "responsabilità morale diretta e indiretta".

Tanto nella raccolta fondi quanto nella gestione delle risorse finanziarie, nella valutazione dei finanziatori, donatori e terzi coinvolti nella gestione dei fondi, Fondazione Pime esclude qualsiasi realtà che vada per sua natura o agire in contrasto con il presente Codice e/o con il Modello di organizzazione e Controllo (MOGC).

A titolo esemplificativo, alcuni criteri etici adottati da Fondazione Pime nella valutazione sopra esplicitata: coinvolgimento nella produzione e vendita di armi; violazione dei diritti umani, abuso delle risorse naturali, frode, riciclaggio, corruzione.

2.7 Sostenibilità

Fondazione Pime intende raggiungere risultati durevoli nel tempo. Al fine di garantire sostenibilità alle attività svolte, punta al coinvolgimento stabile e concreto dei beneficiari, delle comunità, delle autorità locali e di partner istituzionali e non.

2.8 Sicurezza nell'ambiente di lavoro e promozione della salute e sicurezza dei lavoratori

Fondazione Pime considera di primaria importanza la salvaguardia della sicurezza e della salute dei lavoratori e si uniforma alla normativa vigente a tutela della sicurezza e igiene sui luoghi di lavoro. La Fondazione predispone a tal fine un sistema valido di gestione e prevenzione dei rischi negli ambienti di lavoro.

I Destinatari sono chiamati, a loro volta, al rispetto della normativa in materia di sicurezza e si impegnano alla stretta osservanza, oltre che delle leggi, della Policy e delle procedure operative predisposte dalla Fondazione al fine di eliminare o limitare, per quanto possibile, i rischi esistenti. Ciascun Destinatario si astiene dall'esporsi a rischi non necessari per l'espletamento delle proprie mansioni e si impegna a diffondere attivamente una cultura della sicurezza sul luogo di lavoro. Fondazione Pime cura la formazione e la sensibilizzazione dei lavoratori sul tema attraverso sessioni formative e di aggiornamento.

2.9 Salvaguardia dell'ambiente

Fondazione Pime considera l'ambiente come bene comune e risorsa primaria che deve essere rispettata e difesa. Nell'ambito dei propri interventi, la Fondazione opera per individuare un equilibrio tra sviluppo sociale ed economico e il rispetto dell'ambiente: unica soluzione per ridurre in maniera duratura le cause della povertà e assicurare uno sviluppo sostenibile.

ARTICOLO 3 - DIVIETO DI COMPORTAMENTI CONTRARI AL CODICE DI CONDOTTA

Il perseguimento dell'interesse di Fondazione Pime non può mai giustificare una condotta contraria alle leggi nazionali e internazionali applicabili, alle disposizioni del Modello Organizzativo e del presente Codice, ai contratti stipulati dalla Fondazione, alle norme statutarie, ai regolamenti interni e alle altre regole applicabili da parte di chi agisce nell'ambito della Fondazione stessa. I destinatari del presente Codice non possono agire in modo da danneggiare la dignità della persona umana ovunque essa si trovi e in qualunque rapporto entri con l'organismo, nonché la credibilità e reputazione della Fondazione, indipendentemente dalla personale responsabilità penale per tali comportamenti. Tali comportamenti saranno considerati ancor più gravi qualora siano posti in essere da soggetti svolgenti funzioni apicali (funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione della Fondazione o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale) o da persone che, anche di fatto, esercitano la gestione e il controllo della Fondazione. Se i comportamenti messi in atto violano le norme giuridiche dei Paesi in cui opera la Fondazione, questi atti saranno considerati estremamente gravi.

3.1 Molestie e abusi

Fondazione Pime, richiamandosi alla normativa nazionale ed europea sulla tutela della dignità delle donne e degli uomini sul posto di lavoro, richiede a tutti i Destinatari di favorire la prevenzione e di contrastare la messa in atto di molestie sessuali e morali e abusi, comprendendo in ciò l'obbligo di sostenere la persona che voglia reagire a una molestia sessuale o morale e fornendo a essa indicazioni e chiarimenti circa le procedure da seguire.

Fondazione Pime Onlus ha una politica di "tolleranza zero" per quanto riguarda qualsiasi forma di abuso o sfruttamento a danno delle persone, in particolare, dei bambini, delle persone più fragili e dei beneficiari dei propri interventi.

La Fondazione si impegna altresì affinché tutti i Destinatari del presente Codice operino nel rispetto e nella tutela dei diritti fondamentali e della dignità delle persone. Qualora operatori e collaboratori di Fondazione Pime vengano a conoscenza o sospettino di comportamenti che vadano in contrasto col presente Codice e/o possano costituire ipotesi di abusi, molestie e sfruttamento, devono urgentemente segnalare all'Organismo di Vigilanza (ODV) tali condotte attraverso la procedura del *whistleblowing*.

In riferimento alla Legge 179/2017 sul *Whistleblowing*, approvata il 15/11/2017, viene tutelato qualsiasi dipendente pubblico e privato. Tale legge prevede che sia predisposto almeno un canale alternativo di segnalazione idoneo a garantire, con modalità informatiche, la riservatezza dell'identità del segnalante. Gli atti comprovati che scaturiscano dall'istruttoria condotta dall'ODV saranno portati all'attenzione del Consiglio di Amministrazione.

Molestia sessuale

Si definisce molestia sessuale ogni comportamento indesiderato a connotazione sessuale o qualsiasi altro tipo di discriminazione basata sul sesso che offenda la dignità delle donne e degli uomini nell'ambiente di lavoro, ivi inclusi atteggiamenti di tipo fisico, verbale o non verbale.

I seguenti comportamenti costituiscono esempi di molestia sessuale:

- richieste implicite o esplicite di prestazioni sessuali offensive o non gradite;
- affissione o esposizione di materiale pornografico nell'ambiente di lavoro, anche in forma elettronica;
- adozione di criteri sessisti in qualunque tipo di relazione interpersonale;
- promesse, implicite o esplicite, di agevolazioni e privilegi oppure di avanzamenti di carriera in cambio di prestazioni sessuali;
- minacce o ritorsioni in seguito al rifiuto di prestazioni sessuali;
- contatti fisici indesiderati ed inopportuni;
- apprezzamenti verbali sul corpo, oppure commenti su sessualità od orientamento sessuale, ritenuti offensivi.

Molestia morale

Si definisce molestia morale contro un individuo ogni comportamento ostile, fisicamente o psicologicamente persecutorio, protratto e sistematico, suscettibile di creare un ambiente non rispettoso, umiliante o lesivo dell'integrità psicofisica della persona. Si configura come molestia morale anche la discriminazione di sesso, di appartenenza etnica, di credo religioso, di credo politico.

I seguenti comportamenti costituiscono esempi di molestia morale:

- arrecare pregiudizio all'immagine e all'autostima di una persona mediante intimidazioni, rimproveri, calunnie, insulti, diffusione di notizie riservate, insinuazioni su problemi psicologici o fisici, svalutazione dei risultati conseguiti, che inducano la persona stessa ad assentarsi dal lavoro perché resa debole e vulnerabile;
- arrecare pregiudizio alla professionalità di una persona mediante minacce di licenziamento, dimissioni forzate, trasferimenti immotivati, pregiudizio delle prospettive di carriera, ingiustificata rimozione da incarichi già affidati, attribuzione di mansioni improprie, discriminazioni salariali, e con ogni altra azione che generi demotivazione o sfiducia nella persona stessa, scoraggiando il proseguimento della sua attività;
- tentativi di emarginazione e isolamento, quali cambiamento indesiderato delle mansioni o dei colleghi di lavoro con intento persecutorio, limitazioni della facoltà di espressione o eccessi di controllo.

Abuso di sostanze alcoliche e stupefacenti

I Destinatari sono tenuti a prevenire e contrastare elementi pregiudizievoli di un'ottimale situazione ambientale nei luoghi di lavoro, quali:

- prestare servizio sotto gli effetti di abuso di sostanze alcoliche, di sostanze stupefacenti o di sostanze di analogo effetto;
- consumare o cedere a qualsiasi titolo sostanze stupefacenti.

3.2 Donazioni

I Dipendenti di Fondazione Pime devono evitare ogni situazione e attività da cui possa sorgere un conflitto d'interessi con la Fondazione. Ogni situazione che possa costituire o determinare un caso simile deve essere comunicata per tempo ai diretti superiori e all'Organismo di Vigilanza. Tutti i Dipendenti devono astenersi dall'elargire o dal promettere di elargire a Terzi denaro o altre utilità in qualunque forma e modo, anche indiretto, per promuovere o favorire interessi della Fondazione. Tali dazioni o la loro promessa non possono essere accettate neppure per promuovere o favorire interessi di Terzi nei rapporti con la Fondazione.

Qualora si verificassero situazioni di questo genere, i Dipendenti devono informare il diretto superiore che a sua volta informerà l'Organismo di Vigilanza e dovranno sospendere ogni rapporto con i Terzi interessati, in attesa di specifiche istruzioni.

Fanno eccezione a queste prescrizioni solo gli omaggi di modico valore (stabilito in € 100,00) quando siano ascrivibili unicamente ad atti di cortesia nell'ambito di corretti rapporti commerciali e non siano espressamente vietati.

ARTICOLO 4 - RISORSE UMANE E CONDIZIONI E NORME DI LAVORO PER I DIPENDENTI

Le risorse umane rappresentano per Fondazione Pime uno dei principali fattori di successo sia sotto il profilo istituzionale, sia sotto il profilo organizzativo/operativo. Tutti i dipendenti devono essere posti a conoscenza della normativa che disciplina l'espletamento delle proprie funzioni e dei comportamenti conseguenti da mantenere, avendo presente non soltanto i propri diritti e le opportunità di crescita di cui possono fruire, ma anche dei doveri e delle obbligazioni che il rapporto di lavoro implica.

Le relazioni tra i collaboratori e/o dipendenti di Fondazione Pime devono svolgersi secondo i principi di civile convivenza, trasparenza, fiducia e integrità, nel rispetto reciproco e garantendo la tutela dei diritti e delle libertà delle persone.

4.1 Prescrizioni per i dipendenti e volontari

Fondazione Pime si impegna a tutelare l'integrità morale dei Dipendenti, volontari compresi, garantendo il diritto a condizioni di lavoro rispettose della dignità e delle potenzialità della persona nel pieno rispetto della normativa sul lavoro e sulla sicurezza dei luoghi in cui si svolgono le attività. Per questa ragione salvaguarda i lavoratori da atti di violenza psicologica o mobbing e contrasta qualunque atteggiamento o comportamento discriminatorio o lesivo della persona, delle sue convinzioni e delle sue inclinazioni.

Ogni dipendente deve essere consapevole del carattere cattolico di Fondazione Pime che è un'organizzazione di tendenza ai sensi della normativa vigente e, quindi, si impegna ad assumere comportamenti che non contrastino i principi che la ispirano.

Si richiede, inoltre, l'adeguatezza della propria professionalità per quanto attiene ai rapporti con i fruitori dei servizi, anche nel linguaggio, nel tratto e nell'abbigliamento. L'adempimento del predetto obbligo non potrà in alcun caso valere a giustificare comportamenti discriminatori di dipendenti, collaboratori o altri soggetti, verso gli utenti di attività rivolte al pubblico svolte in regime di accreditamento, sia nazionale che regionale.

Fondazione Pime garantisce condizioni di lavoro rispettose della dignità della persona e del principio dell'equa retribuzione.

4.2 Obblighi di Fondazione Pime e norme sul lavoro

Fondazione Pime, in materia di risorse umane si impegna a:

- non fare mai uso di lavoro forzato né in altro modo vincolato;
- non impiegare mai lavoratori di età inferiore a quella prevista dalle norme di legge poste a tutela del lavoro dei bambini e degli adolescenti;
- trattare ogni addetto dell'ente con rispetto e dignità;
- assumere il personale dipendente e i collaboratori con regolare contratto di lavoro, non tollerando alcuna forma di lavoro irregolare o comunque instaurato con violazione delle leggi sul lavoro;
- offrire a tutti i dipendenti e collaboratori le stesse opportunità, basandosi su criteri di merito e nel rispetto del principio di uguaglianza;
- garantire e consentire a ciascun dipendente e collaboratore di sviluppare le proprie attitudini, capacità e competenze, predisponendo, secondo le possibilità e condizioni, programmi e corsi di formazione e/o di aggiornamento;
- inibire qualsivoglia condotta, in Italia e nelle missioni estere, che, direttamente o indirettamente, comporti offesa e/o discriminazione per motivi di razza, religione, lingua, sesso, nazionalità, origine, ovvero configuri qualsiasi forma di comportamenti discriminatori.

ARTICOLO 5 - DIVIETO DI CONFLITTO DI INTERESSI

Tutti i Destinatari sono tenuti a evitare le situazioni in cui si possano manifestare conflitti di interesse e sono tenuti a non avvantaggiarsi personalmente di opportunità di affari di cui sono venuti a conoscenza nel corso dello svolgimento delle proprie funzioni.

A titolo esemplificativo, configura una situazione di conflitto di interesse il fatto di:

- ricoprire una funzione direttiva e avere interessi economici con i Fornitori (es. possedere azioni o quote sociali dei soggetti che svolgono il ruolo di Fornitori, ovvero essere titolari di incarichi professionali provenienti dai Fornitori, etc.) anche attraverso familiari;
- curare i rapporti con i Fornitori e svolgere attività lavorativa, diretta o attraverso familiari, presso i Fornitori stessi;
- accettare denaro o favori da persone o aziende che intendono entrare in rapporti d'affari con la Fondazione.

Data la particolarità di Fondazione Pime, configurano ulteriori situazioni di conflitto di interesse i seguenti comportamenti:

- non diffondere tutte le iniziative della Fondazione preferendone alcune al posto di altre;
- influenzare gli offerenti sulla destinazione ultima delle erogazioni;
- elargire somme in beneficenza a parenti o affini fino al terzo grado;
- stipulare contratti di collaborazione con parenti e affini fino al terzo grado;
- far assumere con contratto a tempo indeterminato o determinato parenti o affini fino al terzo grado (eventuali deroghe dovranno essere approvate dal CDA);
- raccogliere somme a proprio nome;
- far destinare somme a conti correnti o di deposito personali.

Nel caso in cui si manifesti anche solo l'apparenza di un conflitto di interessi, il dipendente è tenuto a darne comunicazione al proprio responsabile, il quale informa l'Organismo di Vigilanza che ne valuta caso per caso l'effettiva sussistenza. Chiunque altro venga a conoscenza di un conflitto di interessi è tenuto invece a darne comunicazione direttamente all'Organismo di Vigilanza e sospendere l'operazione.

ARTICOLO 6 – TRASPARENZA CONTABILE E CONTROLLI INTERNI

Fondazione Pime agisce nel pieno rispetto dei principi previsti dalla normativa vigente sui dati contabili degli enti non commerciali, con particolare riguardo alla trasparenza, alla completezza e alla veridicità delle informazioni contenute nei registri contabili.

Ogni operazione deve essere correttamente annotata e supportata da idonea e adeguata documentazione (contabile e/o informatica), in modo tale da consentire l'agevole ricostruzione delle attività e delle relative responsabilità.

Gli Amministratori coinvolti nelle attività di formazione del bilancio sono tenuti al rispetto delle norme, anche regolamentari, inerenti la veridicità e la chiarezza dei dati e delle valutazioni.

Sono inoltre tenuti a prestare la massima e pronta collaborazione a tutti gli Organismi di controllo, che chiedano informazioni e documentazione circa l'amministrazione della Fondazione.

6.1 Dazioni di denaro

Sono proibite pratiche di corruzione, favoritismi illegittimi, comportamenti collusivi, sollecitazioni personali o mediante Terzi, volte a ottenere vantaggi economici e professionali per sé o per altri. Tutti i Destinatari devono evitare di offrire o promettere a Terzi dazioni di somme di denaro o altre utilità, in qualunque forma e modo, anche indiretto, per promuovere o favorire interessi della Fondazione, in qualunque caso e pur se soggetti a illecite pressioni. Essi non possono neppure accettare tali dazioni, per sé o per altri, così come la promessa di esse, per promuovere o favorire interessi di Terzi nei rapporti con la Fondazione.

6.2 Obblighi dei dipendenti

Ciascun Dipendente deve agire al fine di consentire la chiarezza e la completezza della documentazione contabile. Qualora si riscontrino violazioni dei suddetti principi, falsificazioni, omissioni o lacunosità della contabilità o dei documenti su cui essa si basa, è tenuto a riferire immediatamente questi fatti al superiore gerarchico e all'Organismo di Vigilanza. I Dipendenti a qualsiasi titolo coinvolti nelle attività di formazione del bilancio sono tenuti al rispetto delle norme - anche regolamentari - inerenti la veridicità e la chiarezza dei dati e delle valutazioni. Essi sono tenuti a fornire massima e pronta collaborazione a tutti gli organismi di controllo che legittimamente chiedano loro informazioni e documentazioni circa l'amministrazione della Fondazione.

ARTICOLO 7 –DISPOSIZIONI SULL’USO DEI BENI E DELLA RETE (DISPOSITIVI ELETTRONICI)

7.1 Impiego delle informazioni e del patrimonio della Fondazione

Il patrimonio di Fondazione Pime è costituito da beni mobili, attrezzature informatiche, beni immateriali nonché dai beni immobili affidati alla Fondazione da vari enti. La gestione di tali beni è affidata, necessariamente, alla responsabilità di ogni singolo Dipendente in considerazione anche della distribuzione organizzativa della Fondazione. Ciascun Dipendente è dunque tenuto, personalmente, ad assicurare l’integrità sia dei beni avuti in affidamento per lo svolgimento della propria mansione, sia del patrimonio complessivo della Fondazione. I locali, le attrezzature, gli apparecchi e i sistemi di proprietà o condotti in locazione possono essere utilizzati solo durante gli orari di lavoro e soltanto per lo svolgimento dell’attività di competenza, o per le finalità di volta in volta concordate con la Direzione della Fondazione.

È dunque vietato l’utilizzo di sistemi informatici al di fuori dell’uso prettamente necessario, come la navigazione Internet per scopi non attinenti alla propria mansione. È altresì precluso il trasporto all’esterno di software impiegati dalla Fondazione, salvo esplicita autorizzazione.

È vietato l’uso dei locali dell’Ente per scopi differenti da quelli della conduzione degli affari della Fondazione.

I Dirigenti devono garantire il corretto utilizzo delle informazioni e del patrimonio della Fondazione da parte dei Dipendenti.

7.2 Uso della rete e dispositivi elettronici

Fondazione Pime garantisce il funzionamento e la sicurezza del sistema informatico e disciplina le modalità di accesso alle informazioni, alle reti, ai sistemi operativi e alle applicazioni. Le risorse informatiche sono utilizzate esclusivamente per l’espletamento delle attività della Fondazione e secondo finalità lecite.

Non è consentito l’uso di programmi diversi da quelli installati dall’Ufficio IT, né l’installazione autonoma di programmi provenienti dall’esterno privi di licenza.

È fatto espressamente divieto di utilizzare internet per scaricare software, anche gratuiti, e applicativi protetti dal diritto d’autore. Non è consentito copiare sui dispositivi informatici di Fondazione Pime documenti e materiale protetto da copyright (registrazioni o riproduzioni audiovisive, elettroniche, cartacee o fotografiche) senza l’autorizzazione espressa del detentore, né è consentito trasmettere gli stessi a eventuali terzi.

È contraria a questo Codice la creazione e/o trasmissione di materiale informatico avente contenuto lesivo della dignità della persona, dei diritti umani, o comunque ingiurioso o diffamatorio: gli account di posta elettronica e l’abilitazione alla navigazione in internet sono per un uso esclusivamente professionale. In nessun caso è consentito l’uso delle risorse informatiche per finalità contrarie alla legge, all’ordine pubblico o al buon costume.

ARTICOLO 8 - TUTELA DELLE INFORMAZIONI - PRIVACY

8.1 Protezione Dati personali

Nell'ambito dello svolgimento delle sue attività in Italia e all'estero Fondazione Pime raccoglie una quantità significativa di dati personali relativi a donatori, sostenitori e beneficiari.

Fondazione Pime si impegna a trattare tali dati personali in ottemperanza a tutte le leggi in materia di riservatezza vigenti nelle giurisdizioni in cui opera e alle migliori prassi per la protezione della riservatezza.

In particolar modo, Fondazione Pime si attiene scrupolosamente alla normativa europea dettata in materia di protezione dei dati personali (REG. UE N. 2016/679 - GDPR) evitando qualsiasi uso improprio dei dati personali raccolti nel rispetto, altresì, di quanto in proposito specificato nel proprio Modello di Organizzazione Gestione e Controllo di cui al D.lgs. 231/2001.

8.2 Tutela delle informazioni

Fondazione Pime si impegna a garantire la riservatezza e la confidenzialità delle informazioni e dei dati di cui entra in possesso in occasione dell'espletamento delle proprie attività. Allo stesso tempo, la Fondazione richiede ai Destinatari di questo Codice l'utilizzo di informazioni o dati riservati unicamente per gli scopi legati all'esercizio della propria attività professionale e in linea con le disposizioni di legge vigenti.

I sistemi IT della Fondazione garantiscono un livello elevato di sicurezza ai fini del trattamento e gestione dei dati personali e delle informazioni riservate, coerentemente alla normativa in vigore in tema di privacy. Le banche dati che custodiscono dati personali sono soggette ad analoghe misure di sicurezza, con lo scopo di evitare accessi non autorizzati, rischio di distruzione/perdite.

Chiunque, in occasione dell'esercizio delle proprie funzioni nell'ambito della Fondazione, venga a conoscenza di informazioni riservate e/o confidenziali, è soggetto all'obbligo di riservatezza. Sono vietati l'utilizzo strumentale, e/o comunque a fini diversi da quelli statutari di notizie aventi il carattere della riservatezza.

Nessun Dipendente può accedere alla postazione di lavoro di un altro collega allo scopo di compiere azioni quali la visione e l'utilizzo di documenti o file elettronici, in mancanza di ragioni legittime e del consenso del titolare o, in sua assenza, del superiore gerarchico.

È vietato l'utilizzo di telefoni, registratori, macchine fotografiche, cineprese e apparecchi elettronici in genere per scopi non concordati espressamente per iscritto con la Direzione.

8.3 Dati sensibili

Ogni Dipendente deve evitare la comunicazione a Terzi di informazioni riservate su progetti in corso, sui modelli contrattuali, sulle procedure della fondazione. Le valutazioni e i progetti relativi alle operazioni in corso che non siano già state oggetto di appositi bandi, e/o altri strumenti di selezione previsti per legge, sono assolutamente riservati; essi non potranno essere diffusi all'esterno della Fondazione senza una specifica autorizzazione.

È vietata ai Dipendenti la diffusione di notizie relative ai dati appresi in ragione della propria funzione lavorativa, se non previa autorizzazione del superiore gerarchico. È compito di ciascuno assicurarsi che la diffusione e la comunicazione di questi dati riservati avvenga nell'osservanza delle procedure adottate dalla Fondazione nel rispetto della vigente normativa.

ARTICOLO 9 – RELAZIONI CON I REVISORI E SOCIETÀ DI REVISIONE

Nelle relazioni con i revisori e/o società di revisione, Fondazione Pime applica principi di trasparenza, integrità e correttezza. Ciascun Destinatario coinvolto, in ragione del proprio incarico, in processi che implicano relazioni con i revisori e/o società di revisione si attiene, nel rispetto del proprio ruolo, all'osservanza delle disposizioni di questo Codice.

Le eventuali richieste di adempimenti, compresa la fornitura di documentazione, devono essere processate con tempestività, fornendo una rappresentazione veritiera, accurata e completa delle informazioni fornite.

Sono vietate tutte le condotte che possano ostacolare, anche solo parzialmente, o impedire lo svolgimento delle attività di controllo; è altresì vietato porre in essere comportamenti volti a influenzare l'indipendenza di giudizio dei revisori e/o società di revisione mediante rappresentazioni non corrispondenti al vero della situazione patrimoniale e finanziaria della Fondazione.

ARTICOLO 10 – RAPPORTO CON I FORNITORI

Fondazione Pime, nella conduzione degli affari, non effettua discriminazioni tra i Fornitori, adottando criteri di imparzialità e correttezza nel richiedere e nel proporre la collaborazione fra Imprese, oltre al rispetto delle procedure di legge applicabili. Il rapporto economico deve essere condotto con autonomia e spirito di cooperazione, avendo come fine la reciproca e legittima convenienza delle parti coinvolte.

Alle imprese che agiscono quali Fornitori, Fondazione Pime offre la piena applicazione dei principi e dei comportamenti contenuti nel presente Codice e richiede loro analogo rispetto di tali principi e comportamenti. La qualità etica dell'attività complessiva di Fondazione Pime non può infatti prescindere da una visione comune, condivisa e praticata da tutti gli attori dei processi economici.

Lo stile di comportamento dei Dipendenti di Fondazione Pime nei confronti di Fornitori e utenti è improntato alla disponibilità, al rispetto e alla cortesia, al mantenimento degli impegni contrattuali, alla semplificazione e certezza delle procedure gestionali e dei flussi di pagamento.

10.1 Selezione Fornitori /Consulenti

La selezione e la scelta dei Fornitori sono improntate alla ricerca del massimo vantaggio per Fondazione Pime, garantendo pari opportunità a ciascun Fornitore e operando nella massima lealtà, trasparenza, riservatezza e collaborazione reciproca. Fondazione Pime è quindi impegnata a non precludere ad alcuno, in possesso dei requisiti per competere, la possibilità di concorrere alla stipula di un contratto, adottando ove possibile i criteri documentabili nella scelta dei candidati che la legge offre. La coerenza con la propria identità sociale ed etica fa sì che la Fondazione richieda a ogni Fornitore di prendere visione del proprio Codice di Qualità e Autocontrollo – reperibile altresì all'indirizzo internet www.centropime.org – e di garantire il rispetto dei principi e dei comportamenti ivi indicati, che considera condizione imprescindibile per stipulare un contratto di acquisto di beni o servizi.

Infine, nella scelta dei fornitori verrà data, a parità di condizioni economiche, preferenza a cooperative sociali, imprese sociali o ad aziende che non distribuiscono utili e che siano impegnate nei campi dell'etica e delle certificazioni (ISO 9000.9001.9002 e SA 8000).

ARTICOLO 11 – RAPPORTO CON LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

Fondazione Pime opera con la Pubblica Amministrazione nell'osservanza delle leggi vigenti, sulla base di condotte ispirate ai principi della trasparenza e della correttezza dei rapporti contrattuali e per il tramite di soggetti all'uopo incaricati dalla Fondazione tramite procure, deleghe o ordini di servizio, salvo le deroghe espresse previste dal presente documento.

Qualora la Fondazione si avvalga, nei rapporti con la Pubblica Amministrazione, dell'opera di Consulenti esterni, dovrà essere valutata ogni possibile eventuale incompatibilità dei medesimi in relazione alla fattispecie concreta e, in ogni caso, l'incarico potrà essere conferito esclusivamente dagli organi della Fondazione a ciò preposti.

Sono tassativamente vietati pagamenti o compensi sotto qualsiasi forma, offerti o promessi direttamente o per il tramite di una persona fisica o giuridica, per indurre, facilitare o remunerare il compimento di un atto d'ufficio o contrario ai doveri d'ufficio della Pubblica Amministrazione, anche se relativo a un contenzioso giudiziale o extragiudiziale, compiuti a vantaggio e/o nell'interesse di Fondazione Pime. Sono altresì tassativamente vietate le medesime condotte poste in atto da Amministratori, Dipendenti, Collaboratori e/o Consulenti esterni, dirette a favorire o danneggiare una parte in un processo civile, penale o amministrativo, e arrecare un vantaggio diretto o indiretto alla Fondazione.

Qualora un Amministratore, un Dipendente, un Collaboratore o un Consulente esterno di Fondazione Pime riceva richieste esplicite o implicite di vantaggi, patrimoniali e non patrimoniali, provenienti dalla Pubblica Amministrazione, ovvero da persone fisiche o giuridiche che agiscono alle dipendenze o per conto della stessa Pubblica Amministrazione, questi deve informare immediatamente il proprio diretto superiore e l'Organismo di Vigilanza affinché procedano alle necessarie verifiche, interrompendo, se necessario, la trattativa in corso.

ARTICOLO 12 – RAPPORTO CON IL PUBBLICO, BENEFATTORI/SPONSOR

Fondazione Pime opera diffusamente sul territorio ed entra quotidianamente in relazione con una molteplicità di situazioni, aspettative, bisogni e richieste di vario genere. La Fondazione ritiene fondamentale garantire la propria attenzione e ascolto a ciascuna Associazione od Organizzazione portatrice di interessi, e comunque a qualsiasi soggetto terzo, assicurando a tutti un'informazione estesa e trasparente finalizzata a una collaborazione nell'interesse comune e della collettività.

Il rapporto con le rappresentanze politiche e sindacali, con le associazioni dei cittadini, con le organizzazioni del volontariato e, comunque, con altri soggetti rappresentativi di interessi meritevoli di attenzione in relazione alle finalità della Fondazione, può prevedere la realizzazione comune di iniziative laddove se ne ravvisino contenuti e destinazione che siano orientati alla crescita culturale, alla sensibilizzazione sociale, alla promozione dei valori di cooperazione, solidarietà, uguaglianza e pari opportunità. Fondazione Pime esclude qualsiasi collaborazione con soggetti la cui opera sia in contrasto con l'insegnamento e i valori della morale cattolica.

12.1 Pubblicità/sponsorizzazioni

Fondazione Pime, a suo insindacabile giudizio, si riserva di rifiutare qualsiasi offerta di sponsorizzazione, pubblicità, fornitura e donazione da benefattori/sponsor qualora:

- ravvisi nel collegamento con queste aziende/associazioni un possibile pregiudizio o danno alla sua immagine, alle sue iniziative o attività;
- la reputi inaccettabile per motivi di opportunità generale;
- le sponsorizzazioni, pubblicità, forniture e donazioni siano fatte da soggetti aventi a oggetto le finalità di seguito a titolo indicativo e non esaustivo elencate:
 - propaganda politica, sindacale, filosofica;
 - produzione o distribuzione di tabacco, prodotti alcolici, materiale pornografico o a sfondo sessuale;
 - promozione di messaggi offensivi, incluse espressioni di fanatismo, razzismo, odio o minaccia.

Sono altresì esclusi da sponsorizzazioni, pubblicità, forniture e donazioni i soggetti che nelle proprie attività non rispettino i principi definiti dalla Risoluzione 2003/16 della Sottocommissione delle Nazioni Unite sulla Promozione e Protezione dei Diritti Umani del 13 agosto 2003 e dalle legislazioni internazionali e nazionali vigenti, e in particolare:

- diritto a pari opportunità e a trattamento non discriminatorio (con speciale attenzione alle donne, alle popolazioni indigene e alle minoranze etniche);
- diritto alla sicurezza delle persone (con speciale attenzione alla sicurezza sui luoghi di lavoro, alla garanzia dell'ammissione alle strutture sanitarie e dell'accesso ai farmaci a prezzi adeguati ai redditi più bassi);
- diritti dei lavoratori (inclusi specificamente l'esclusione del lavoro forzato, del lavoro minorile, di salari inferiori ai redditi reali di sussistenza, del mancato rispetto delle legislazioni locali di tutela);
- sovranità nazionale e diritti umani (evitando accordi con governi dittatoriali, razzisti o che perseguono le minoranze);
- protezione dell'ambiente (specie in relazione ai danni o minacce alla biodiversità, a processi industriali causa di effetto serra e distruzione della fascia di ozono, alla distruzione di risorse naturali, a tutti gli inquinamenti chimici).

Il mancato rispetto da parte delle imprese dei principi indicati potrà essere riscontrato sulla base di sentenze internazionali o nazionali, pronunciamenti delle agenzie ONU o pareri e documentazione di ONG e associazioni accreditate a livello internazionale e competenti in materia di valutazione "etica" delle imprese (ad esempio, Amnesty International).

Sono inoltre escluse le imprese a qualunque titolo coinvolte nella produzione, commercializzazione, finanziamento e intermediazione di armi di qualunque tipo (compresi i sistemi elettronici e le sostanze chimiche, biologiche e nucleari). Saranno altresì escluse le banche che risulteranno coinvolte nel finanziamento all'export di armi come da relazione annuale del Ministero dell'Economia e delle Finanze prevista dalla legge 185/1990, a meno che non si siano impegnate ufficialmente con tempi e modalità certe a non effettuare più tali transazioni.

ARTICOLO 13 –VARIE

13.1 Antiriciclaggio

Fondazione Pime svolge la propria attività nel rispetto della normativa nazionale e internazionale in materia di antiriciclaggio. È vietato acquistare, sostituire o trasferire denaro o altre utilità nella consapevolezza della loro provenienza illecita e il compimento di operazioni volte a ostacolare l'accertamento della provenienza illecita. A questo fine effettua, tra l'altro, controlli e accertamenti sull'identità dei propri fornitori e donatori.

13.2 Contabilità e controlli interni

Fondazione Pime rispetta la normativa vigente in tema di tenuta della contabilità e stesura dei bilanci, adottando ogni tipo di documentazione amministrativa e contabile obbligatoria per legge.

Le scritture contabili sono tenute in aderenza ai principi di trasparenza, verità, accuratezza, completezza, chiarezza, precisione e conformità alla legge vigente e rilevano sistematicamente tutte le attività derivanti dalla gestione della Fondazione.

Ogni operazione effettuata deve essere registrata correttamente dai soggetti incaricati, in modo che il sistema amministrativo e contabile possa conseguire le finalità che gli sono proprie. Ogni operazione, in linea con le procedure contabili e il sistema di controlli interni esistenti, deve essere documentata in modo tale da rendere possibile, per ognuna, l'identificazione di chi, rispettivamente, l'ha autorizzata, effettuata, registrata e verificata. Il personale ha l'obbligo di garantire il massimo livello possibile di trasparenza e tracciabilità delle operazioni contabili e di segnalare tempestivamente l'esistenza di eventuali errori od omissioni nel processo di contabilizzazione.

La documentazione contabile e amministrativa deve essere opportunamente e sistematicamente archiviata e agevolmente reperibile, secondo criteri che consentano facile accesso e consultazione sia da parte di soggetti interni, sia esterni, abilitati al controllo.

I bilanci, redatti annualmente, sono soggetti a verifiche e certificazione da parte del Collegio dei Revisori. Gli stessi sono resi pubblici sul sito della Fondazione, coerentemente ai principi di trasparenza e rendicontazione.

Fondazione Pime ha stabilito un sistema di procedure contabili la cui osservanza è obbligatoria e prevede un sistema di controlli interni volto a monitorare e guidare le attività della Fondazione e a garantire che le stesse si svolgano nel rispetto delle leggi vigenti.

Fondazione Pime osserva le normative in tema di fiscalità, in Italia e all'estero, e si impegna a fornire tutte le informazioni, secondo i tempi previsti, per una corretta determinazione e pagamento delle imposte dovute in base alla legge.

ARTICOLO 14 – ORGANISMO DI VIGILANZA

Il Consiglio di Amministrazione della Fondazione istituisce un Organismo di Vigilanza, al quale è affidato il compito di prevenire, verificare e accertare eventuali violazioni dei doveri previsti nel presente.

Il Consiglio di Amministrazione di Fondazione Pime garantisce all'Organismo di Vigilanza la massima libertà di iniziativa e di controllo sulle attività della Fondazione, al fine di incoraggiare il rispetto della legalità e consentire l'accertamento immediato delle violazioni del Codice. A tal fine, l'Organismo viene dotato ogni anno di mezzi finanziari e logistici autonomi per garantirne il funzionamento e la riservatezza.

14.1 Membri

L'Organismo di Vigilanza è composto da 3 membri effettivi nominati dal CDA, di cui uno con funzioni di Coordinatore, che possono essere interni o esterni alla Fondazione. I membri devono essere soggetti qualificati, con competenza, professionalità ed esperienza umana. Devono essere dotati di requisiti di onorabilità tali da garantire imparzialità, autorevolezza e condotta impostata a valori etici del presente Codice. Resteranno in carica per la stessa durata del CDA e potranno anche avvalersi della consulenza di esperti esterni alla Fondazione.

Il Coordinatore dell'Organismo di Vigilanza ha il compito di promuovere le attività, presiedere le riunioni e rappresentare l'Organismo presso gli amministratori e dirigenti della Fondazione.

14.2 Funzioni

Le funzioni dell'Organismo di Vigilanza sono:

- vigilare sull'informazione e la formazione di tutti i Dipendenti, Consulenti e/o Collaboratori;
- fornire ai soggetti interessati tutti i chiarimenti e le delucidazioni richieste circa la corretta interpretazione delle previsioni del presente Codice;
- promuovere la creazione e il mantenimento nel tempo di un ambiente etico e trasparente;
- svolgere le attività di controllo necessarie ad accertare l'adozione e il rispetto del Codice di Qualità e Autocontrollo;
- raccogliere informazioni e segnalazioni al fine di migliorare il monitoraggio di operazioni sensibili;
- implementare le procedure di attuazione del presente Codice e delle procedure adottate per l'attuazione della protezione di minori e adulti vulnerabili;
- proporre al Consiglio di Amministrazione eventuali aggiornamenti e modifiche del presente Codice;
- accertare le eventuali violazioni del Codice esponendo al Consiglio di Amministrazione gli esiti di dette verifiche affinché vengano assunte le misure ritenute opportune;
- garantire il rispetto di tutte le procedure previste, anche al fine di prevenire, rilevare e segnalare possibili comportamenti fraudolenti;
- sviluppare un meccanismo di reporting efficiente per la segnalazione al Consiglio di Amministrazione eventuali comportamenti fraudolenti verificatisi all'interno della Fondazione.

L'Organismo di Vigilanza stabilisce al suo interno le regole di funzionamento. Qualora l'Organismo di vigilanza venga a conoscenza di elementi che possano far ritenere la violazione del presente Codice deve immediatamente procedere a svolgere ogni attività di indagine che riterrà opportuna al solo scopo di verificare la fondatezza dell'addebito e trasmettere l'informazione al Consiglio di Amministrazione.

I Destinatari del presente Codice sono tenuti a cooperare con l'Organismo di Vigilanza nello svolgimento delle attività demandate, assicurando il libero accesso a tutta la documentazione ritenuta utile.

L'Organismo di Vigilanza ha anche il compito di vigilare sull'efficacia e sull'adeguatezza del presente Codice, valutandone l'operatività e proponendo, ove necessario, eventuali adeguamenti e/o aggiornamenti su specifici problemi o criticità rilevati nel corso delle verifiche.

14.3 Informativa/segnalazioni all'Organismo di Vigilanza

L'Organismo di Vigilanza deve essere informato, mediante apposite segnalazioni, da parte di ciascun Destinatario del presente Codice o stakeholder in merito a fatti, azioni od omissioni che potrebbero costituire fonte di responsabilità amministrativa a carico della Fondazione ai sensi del D. Lgs. n. 231/2001.

Come anticipato all'Articolo 3 comma 3.1 del presente documento, il presente Codice di Condotta recepisce la Legge 179/2017 che disciplina l'esercizio del Whistleblowing (WB).

La segnalazione relativa al WB può riguardare sia violazioni della legge che atti contrari alle regole interne che l'ente in autonomia si è dato.

In tale ambito, più in generale possono essere oggetto di segnalazione le violazioni espressamente previste dal Modello Organizzativo 231/2001 di Fondazione Pime Onlus.

Nel caso appaia all'evidenza una violazione suscettibile di integrare un'ipotesi di reato presupposto non ancora giunto a consumazione, l'Organismo di Vigilanza ne dà immediata notizia al Consiglio di Amministrazione affinché questo impedisca il compimento dell'azione o la realizzazione dell'evento anche al fine di beneficiare dell'esonero di responsabilità per la Fondazione ai sensi dell'Articolo 26, comma 2 del D.lgs. n. 231/2001.

L'Organismo di Vigilanza, nei limiti delle proprie competenze, può richiedere e ottenere informazioni da chiunque, a qualunque titolo, operi nella Fondazione.

Gli Organi di Direzione e Amministrazione della Fondazione che siano venuti a conoscenza di violazioni del presente Codice o di situazioni di rischio devono avvertire senza ritardo l'Organismo di Vigilanza.

Il Consiglio di Amministrazione della Fondazione, per garantire la segretezza delle informazioni sulla violazione del presente Codice, fornite dai sottoposti dipendenti o dai liberi professionisti, provvede a istituire una casella postale il cui accesso è riservato esclusivamente all'Organismo di Vigilanza.

Le presunte violazioni del presente Codice devono essere segnalate per iscritto all'Organismo di Vigilanza all'indirizzo Fondazione Pime Onlus - Via Monte Rosa n. 81 – 20149 - Milano, oppure via e-mail all'indirizzo organismodivigilanza@Pimemilano.com.

Le informazioni pervenute dovranno essere protocollate e conservate a cura dell'Organismo di Vigilanza in modo da garantirne la segretezza.

Qualora, a seguito dell'attività di indagine svolta emergano seri e concordanti indizi di violazione delle disposizioni del Codice da parte di personale dipendente, che integrino o non integrino ipotesi di reato presupposto, l'Organismo di Vigilanza deve immediatamente segnalarli per iscritto al Consiglio di Amministrazione della Fondazione affinché questo proceda secondo il disposto del C.C.N.L.

ARTICOLO 15 - SANZIONI IN CASI DI VIOLAZIONI E PROCEDIMENTI DISCIPLINARI

L'osservanza del presente Codice e dei suoi allegati rientra tra le obbligazioni contrattuali di tutti coloro che operano con Fondazione Pime.

Nel caso in cui si accerti una violazione del presente Codice, il Consiglio di Amministrazione adotta nei confronti dei responsabili delle violazioni, ove si tratti di dipendenti, i provvedimenti disciplinari previsti dal contratto di lavoro applicabile ovvero, in caso di soggetti esterni, le misure ritenute necessarie e/o opportune per impedire il reiterarsi della violazione accertata.

Le misure adottate possono giungere sino all'allontanamento del dipendente o all'interruzione del rapporto commerciale/lavorativo con un fornitore/collaboratore, con relativo obbligo di risarcimento del danno.

La Fondazione, in relazione alla gravità dell'attività illecita posta in essere dal soggetto responsabile, adotterà i provvedimenti ritenuti più opportuni indipendentemente dall'eventuale esercizio dell'azione penale da parte dell'Autorità Giudiziaria.

In particolare, ogni violazione al presente Codice, commessa da dipendenti e/o dirigenti, comporterà l'adozione di provvedimenti disciplinari proporzionati alla gravità della mancanza, al grado della colpa e alla recidività della condotta, sempre nel rispetto della disciplina di cui all'Aticolo 7 della Legge 20 maggio 1970, n. 300 e delle disposizioni contenute nei contratti collettivi di lavoro applicabili.

Le disposizioni del presente Codice e dei suoi allegati si applicano anche ai prestatori di lavoro temporaneo che saranno tenuti a rispettarne i precetti.

15.1 Sanzioni

Nell'erogazione delle sanzioni, l'Organismo competente non mancherà di tener conto:

- delle circostanze in cui si sono svolti i comportamenti illeciti;
- della tipologia dell'illecito perpetrato;
- della gravità della condotta tenuta;
- dell'eventualità che i comportamenti integrino esclusivamente un tentativo di violazione;
- dell'eventuale recidiva del soggetto.

Le violazioni del presente Codice di Qualità e Autocontrollo possono arrivare a costituire relativamente:

- ai Dipendenti, un grave inadempimento rilevante ai fini del licenziamento;
- agli Amministratori, giusta causa di revoca del mandato con effetto immediato;
- ai Consulenti, Collaboratori esterni e, comunque, ai lavoratori parasubordinati, causa della risoluzione anticipata del rapporto.

In tutte queste ipotesi la Fondazione Pime avrà diritto di richiedere e ottenere il risarcimento dei danni eventualmente patiti a causa della condotta illecita realizzata.

ARTICOLO 16 – LEGISLAZIONE DI RIFERIMENTO

In questo Codice si fa riferimento:


- al D.lgs. n. 231/2001 recante la *“Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni, anche prive di personalità giuridica”*. In particolare, il Decreto ha introdotto nell’ordinamento italiano il principio della responsabilità amministrativa degli Enti per i reati commessi, nel loro interesse o a loro vantaggio, dai dipendenti e/o dagli altri soggetti indicati nell’Articolo 5 del Decreto stesso (ad es. amministratori, dirigenti, rappresentanti dell’Ente, nonché soggetti sottoposti alla loro direzione o vigilanza), a meno che, tra le altre condizioni, l’Ente non abbia adottato ed efficacemente attuato un idoneo modello di organizzazione, gestione e controllo;
- al Codice Etico e di Comportamento dell’Agenzia Italiana per la Cooperazione allo Sviluppo (AICS) in vigore e a eventuali successivi aggiornamenti;
- alla Dichiarazione Universale dei Diritti Umani, alla Convenzione ONU sui diritti dei bambini e degli adolescenti, alla Convenzione Europea sui diritti dell’uomo, alle Raccomandazioni delle Nazioni Unite in materia di tutela dei diritti fondamentali degli uomini, delle donne e dei bambini e alla Convenzione sulla eliminazione di ogni forma di discriminazione nei confronti delle donne;
- alla Legge 20 maggio 1970, n. 300 *“Norme sulla tutela della libertà e dignità dei lavoratori, della libertà sindacale e nell’attività sindacale nei luoghi di lavoro e norme sul collocamento”* e alle disposizioni contenute nei contratti di lavoro applicabili;
- alla Legge 9 luglio 1990, n. 185, *“Nuove norme sul controllo dell’esportazione, importazione e transito dei materiali di armamento”*;
- Risoluzione 2003/16 della Sottocommissione delle Nazioni Unite sulla Promozione e Protezione dei Diritti Umani del 13 agosto 2003.

ARTICOLO 17 – DISPOSIZIONI FINALI

Il presente Codice è voluto e approvato dal Consiglio di Amministrazione della Fondazione che ne prescrive l'osservanza e l'applicazione da parte di ogni soggetto che operi per conto della Fondazione o che intrattenga rapporti con la stessa. Ogni aggiornamento, modifica o aggiunta al presente Codice e ai suoi allegati deve essere approvata dal Consiglio di Amministrazione della Fondazione.

Il presente Codice è stato adottato con delibera del Consiglio di Amministrazione del 19/12/2022.

Esso ha efficacia immediata.



Fondazione Pime Onlus
Via Monte Rosa, 81 - 20149 Milano
C.F. 97486040153 • P.I. 06630940960
Tel. 02 43 82 01 • centropime.org